

tre Corti d'appello si verificassero quegli inconvenienti cui ora vogliamo nella Corte di Casale porre rimedio.

Io non dirò di più: credo che queste ragioni bastino a persuadere la Camera come la proposta dell'avvocato deputato Boggio, benchè nel suo principio possa essere ragionevole, non sia in alcun modo da adottarsi; quindi io spero che la Camera vorrà invece approvare il progetto del Ministero e della Commissione.

CHIAVES. Io credo, o signori, che da un canto non sia adottabile la proposta dell'onorevole Boggio, perchè, sebbene potessero eliminarsi quelle difficoltà che egli stesso ha preveduto opporsi alla medesima, pur tuttavia non sarebbe qui il caso di mettere queste difficoltà in discussione. Credo però che molto meno sia adottabile il progetto di legge in discorso: quindi, se io non crederei di appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Boggio, molto meno credo di dover adottare il progetto di cui si tratta.

Vi è un fatto del quale molto si è discusso negli uffici e nel seno della Commissione, e del quale non si parlò lungamente in questa discussione, ma a cui schiettamente accennerò. Il motivo essenziale, per cui ci venne proposto questo progetto di legge, si è questo (e nella relazione è apertamente detto), perchè seggono in questa Camera quattro tra gli onorevoli consiglieri che fanno parte della Corte d'appello di Casale.

E qui fin d'ora io dichiaro che, se le mie parole potessero avere l'effetto di privare questa Camera del concorso illuminato di questi quattro membri, certamente mi sarei astenuto dal parlare, imperocchè nessuno più di me onora questi quattro colleghi, i quali seggono in questo Parlamento, e che ad un tempo fanno parte della Corte d'appello di Casale. Ma io voglio stabilire che il motivo essenziale, su cui si fonda la presentazione di questo progetto di legge, non sussiste e non può sussistere, nè si potrebbe in qualsiasi modo invocare, per fondarvi sopra una necessità od un'opportunità di venire ad aggravare l'erario pubblico colla costituzione di una nuova classe, sia pur temporaria, alla Corte d'appello di Casale.

La diligente relazione della Commissione ci ha già informati che nella Commissione stessa alcuni commissari si fecero ad osservare che non poteva su questo motivo fondarsi la presentazione di questo progetto di legge, perchè trattavasi di impiegati eletti deputati, i quali avrebbero potuto, come qualsiasi altro privato cittadino, quando l'avessero creduto, rinunciare al mandato; che si trattava d'esigere da impiegati in quest'ipotesi un sacrificio non più grave di quello che si richiede da un privato, il quale può, quando lo voglia, abbandonare i suoi affari per sedere alla Camera, ovvero rinunciare a sedere alla Camera per accudire i propri interessi, e che conveniva lasciare in parità di condizione tutti i cittadini che sono nominati deputati.

Rispondevano altri commissari, per quanto rilevo dalla relazione, che non conveniva togliere agli elettori quella libertà di voto che loro concede la legge; di poi ingegnosamente si viene esponendo nella relazione che

si era limitato a cinquant'uno il numero degli impiegati che hanno facoltà di sedere in questa Camera; ciò fu stabilito appunto perchè si era tenuto conto delle maggiori guarentigie che presentano gli impiegati inamovibili; che certo se non si fosse pensato ai magistrati inamovibili si sarebbe ancora ridotto questo numero.

Secondo me, non fu in tal modo sufficientemente risposto alle obiezioni che si facevano da coloro i quali respingevano questo progetto di legge; ma nella relazione non ho veduto fatto cenno d'una considerazione, la quale è per me essenziale e che scalza dalla base le ragioni della presentazione di questo progetto di legge.

Quando si tratta dell'elezione politica di un consigliere di Appello e di qualsiasi giudice ordinario procede forse la cosa, quanto all'interpretazione del voto dell'elettore, come procederebbe per qualsiasi altro candidato?

Credo di no. Naturalmente in genere si presume che l'elettore quando dà il voto per eleggere un deputato vuole che l'eletto assista alle tornate della Camera con continuità; ma quando l'elettore nomina un giudice ordinario, il quale compia altrove ad un ufficio *necessario*, il quale non può farsi surrogare, debbe egli intendersi che l'elettore abbia voluto col suo voto imporre un novello aggravio allo Stato, ovvero impedire l'andamento dell'amministrazione della giustizia?

Io penso di no, e credo che per altra parte se è dovere di ogni cittadino, il quale pel suo privato interesse sa di non potere assistere alle discussioni della Camera senza danneggiare i suoi affari, di recusare il mandato, perchè gli elettori non si presumono conoscere le condizioni peculiari in cui trovavasi il candidato, quando però trattasi di un giudice ordinario, questi non ha d'uopo di recusare, imperocchè egli sa che i suoi elettori ben conoscono le condizioni che gli tolgono d'intervenire continuamente alle sedute della Camera, e che debbono quindi essere contenti a ciò che egli interverrà nei lavori della Camera quando lo potrà. Mi si vorrà dire: ma non guardate solo al voto degli elettori, pensate anche alla nazione; è la nazione la quale vuole che il deputato intervenga alla Camera. Signori, la nazione non può volere più di quanto le dà la legge. Che cosa le dà la legge? Le dà la facoltà di esigere che alla Camera intervengano 103 deputati per lo meno. Vi sono dunque 101 deputati i quali possono essere assenti dalla Camera senz'altro che i lavori parlamentari vengano a soffrirne. E questa ampiezza fu fatta appunto perchè la legge aveva ben preveduto esservi individui i quali, o per ragione d'interessi particolari urgentissimi, o per ragione di necessario ufficio, debbono assentarsi dalla Camera.

Voglio dire dunque che il giudice ordinario eletto a deputato non ha punto bisogno di recusare il mandato perchè non fa torto ai suoi elettori non intervenendo alle sedute della Camera; egli ha un ufficio necessario a cui può e deve accudire, e non può presumersi, come diceva, che l'elettore abbia dato un voto, volendo od aggravare lo Stato di nuovo aumento di spesa col mezzo